

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

TARES

INDICE

CAPO I -NORME GENERALI

- Art. 1 –Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Piano Finanziario

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 20 – Utenze domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 22 – Utenze non domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 24 – Criteri per le riduzioni
- Art. 25 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 26 –Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 27 – Misura delle riduzioni ed agevolazioni
- Art. 28 – Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche

Art. 29 – Riduzioni per avvio al recupero utenze non domestiche

Art. 30 – Casi di esenzione

Art. 31 – Mancato svolgimento del servizio

CAPO V -DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 32 – Tributo giornaliero

Art. 33 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI – APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 34 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili

Art. 35 – Tributo provinciale

CAPO VII – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 37 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 38 – Versamento del tributo

Art. 39 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 40 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 41 – Altre disposizioni

Art. 42 – Funzionario responsabile del tributo

CAPO VIII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 43 – Accertamenti

Art. 44 – Sanzioni

Art. 45 – Contenzioso

Art. 46- Trattamento dei dati personali

CAPO VI -NORME TRANSITORIE

Art. 47 -Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TRIBUTO ANNUALE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, nel territorio del Comune di Montefiore Conca.

2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e dal regolamento previsto al comma 12, del medesimo articolo 14, sostituito, in via transitoria, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. Il regolamento di cui al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) – definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) - classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) – esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 2101/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune di Montefiore Conca, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART. 5

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6

DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti.

2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari). Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ART. 7

LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
- e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
- f. solai e sottotetti per la parte che non raggiunge l'altezza di mt. 1,60, ascensori o montacarichi;

- g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, le aree scoperte operative, pertinenziali alle utenze non domestiche, a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

ART. 9

AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

ART. 10

LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	_20_%
_laboratori fotografici, eliografie	_20_%
_autoriparatori, elettrauti	_30_%
_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	_10_%
_laboratori di analisi	_15_%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	_10_%
_laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	_50_%
_metalmeccanici e fabbri	_15_%
_falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	_20_%
_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	_20_%
_cantieri navali	_20_%
_marmisti e lapidei	_30_%

3. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

Art. 12

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 15

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione della previsione di all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, la superficie da assoggettare al tributo, nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari già denunciate o accertate ai fini del precedente prelievo in vigore, il nuovo tributo è determinato in base alla superficie già acquisita dagli uffici competenti.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

4. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.

5. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative.

6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree imponibili di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alla parte operativa.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 19

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99.

4. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macro classi individuate dal predetto decreto, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 20 UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a 2.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
6. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 21 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 22 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 23 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, tenuto conto delle dimensioni demografiche del comune di Montefiore Conca, come previsto dal D.P.R. n. 158/99 sono classificate in ventuno categorie omogenee a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
2. Le categorie d'utenza sono le seguenti:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni

5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 24

CRITERI PER LE RIDUZIONI

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'ubicazione delle utenze poste fuori dell'area di raccolta rifiuti.

ART. 25

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze domestiche dimostrano di aver conferito al centro ambiente;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

ART. 26

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

ART. 27

MISURA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 1. per le utenze immobiliari tenute a disposizione, utilizzate da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti residenti, il numero di componenti è calcolato sulla base delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 4, salvo diversa situazione dichiarata dal soggetto passivo. A tali fattispecie è applicata una riduzione nella misura del 10%;
 2. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione, la riduzione è stabilita nella misura del 20%;
 3. per le utenze situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti, e più precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista non meno di 500 mt. dall'accesso dell'area privata, il tributo è dovuto nella misura del 40%, senza possibilità di cumulo, qualora si verificassero le condizioni, di poter usufruire di ulteriori detrazioni previste dal presente articolo;
 4. le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile;

ART. 28

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. A coloro che conferiranno rifiuti differenziati al Centro Ambiente, sarà applicata una riduzione da calcolarsi sulla base della quantità annua depositata al 31 Dicembre di ciascun anno. Il rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti distinti per tipologie moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all'utilizzo derivanti dal recupero, alla rilevanza sull'inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi:

I coefficienti da applicare saranno i seguenti:

TIPO DI RIFIUTO

COEFFICIENTE

- CARTA	1
- VETRO	0,7
- PLASTICA	1,5
- SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,4
- INGOMBRANTI METALLICI	0,4
- INGOMBRANTI NON METALLICI	0,2
- INERTI	0,1
- ALLUMINIO	5
- PILE	1
- FARMACIE	1
- RUP/TF	0,5
- ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
- STRACCI	1,2
- OLII VEGETALI	1
- OLII MINERALI	0,8
- FRIGORIFERI	0

2. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata, fino a concorrenza della stessa con l'ammontare totale dell'imposta annua da addebitarsi, sulla base dei conferimenti effettuati nell'anno precedente, determinata in base alle quantità di cui al seguente prospetto:

CONFERIMENTO

RIDUZIONE

Da 50 a 100 Kg.	€. 10,33
Da 101 a 200 Kg.	€. 15,49
Da 201 a 300 Kg.	€. 20,66
Da 301 a 400 Kg.	€. 25,82
Da 401 a 500 Kg.	€. 30,99
Oltre 500 Kg.	€. 36,15

3. La quantificazione delle quantità di materiale conferito continuerà ad essere effettuata dal soggetto gestore del servizio di smaltimento, attualmente Hera spa;

ART. 29

RIDUZIONI PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. La riduzione così determinata può essere concessa solo qualora il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
4. La riduzione può essere concessa nella misura massima del 35% della quota variabile del tributo.
5. Al fine del calcolo della riduzione di cui al presente articolo, i titolari delle utenze non domestiche interessati sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegate, anche in formato elettronico, copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque effettuare

opportune verifiche tramite il proprio Ufficio Ambiente ovvero richiedere ai contribuenti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

6. La riduzione di cui al presente articolo sarà calcolata a consuntivo compensandola con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacienza.

ART. 30

CASI DI ESENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a. Esenzione per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone ultrasessantacinquenni, o con età inferiore purchè totalmente e permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%, che conducono direttamente tali abitazioni e con reddito complessivo non superiore a € 6.500,00 annui lordi per persona se in affitto ed a € 6.000,00 annui lordi per persona se in abitazioni di proprietà, escludendo dal calcolo di detti limiti:
 - i. i redditi derivanti dalla proprietà della casa e relative pertinenze;
 - ii. i redditi derivanti da emolumenti percepiti per lavori socialmente utili,
 - iii. tutti i redditi esenti ai fini IRPEF;
 - iv. i redditi derivanti da emolumenti arretrati.
 - b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
3. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 31

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro 30 giorni, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20%.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa.

CAPO V DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 32

TRIBUTO GIORNALIERO

- a. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
- b. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- c. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
- d. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
- e. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- f. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
- g. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
- h. Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione di all'articolo 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011.

ART. 33

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI

APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 34

COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La previsione di cui al comma precedente è sospesa per l'anno 2013.

ART. 35

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.

4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.

5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

6. Se la dichiarazione di cessazione non viene presentata, ovvero viene presentata tardivamente ma nel frattempo sia intervenuta una nuova denuncia di utenza, i precedenti occupanti/detentori sono cancellati, anche d'ufficio, con decorrenza dalla data di inizio della doppia imposizione.

ART. 37

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata 31 maggio dell'anno di competenza;
- 2° rata 31 ottobre dell'anno di competenza.

2. Per l'anno 2013, le scadenze sono le seguenti:

- 1° rata 31 luglio;
- 2° rata 30 novembre;

Tali rate potranno essere variate in relazione a problematiche operative conseguenti all'introduzione del nuovo tributo. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate con specifico atto della Giunta Comunale.

3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 38

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, è riscosso interamente al Comune, mentre la maggiorazione nella misura di euro 0,30 al mq, è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato, salvo diversa previsione della normativa di riferimento.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 39

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 40

RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 41

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

ART. 42

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VIII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 43

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 44 SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

ART. 45 CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART. 46 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO IX NORME TRANSITORIE

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo predetto. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.